



Roma, 18 giugno 2010

Alle strutture
SUNIA/APU
Loro sedi

Prot. 754/10.UL.AR.pg

Ogg.: MANOVRA FINANZIARIA E TARIFFA RIFIUTI

La nuova manovra finanziaria non può annullare assolutamente il diritto ai rimborsi dell'Iva pagata indebitamente dai contribuenti su Tarsu e Tia richieste negli anni scorsi.

Questa è la nostra interpretazione del Decreto Legge 31.05.2010 n° 78 denominato "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria di competitività economica", che all'art. 14, Comma 33, dispone in materia di tariffa rifiuti quanto segue: **"Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria."**

La norma in questione si riferisce chiaramente ed esclusivamente al D.lgs 152/2006, ma in realtà tale decreto, a tutto il 2009, non risulta applicato, come anche ribadito dalla sentenza 238/2009 della Corte Costituzionale al punto 6,2. dove si afferma: **"Da tale ricostruzione normativa emerge che, per il periodo dal 1999 a tutto il 2008, in alcuni Comuni è applicabile la TARSU ed in altri la tariffa di igiene ambientale (TIA). Fino al 2009, poi, non risulta, allo stato, ancora applicabile dai Comuni la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006. La rilevata formale diversità delle fonti istitutive delle due suddette tariffe (ancorché entrambe usualmente denominate, in breve, TIA), la successione temporale delle fonti, la parziale diversità della disciplina sostanziale di tali prelievi, il fatto che la tariffa integrata espressamente sostituisce la tariffa di igiene ambientale, nonché la circostanza che i giudizi riuniti a quibus, pendenti presso la Commissione tributaria provinciale di Prato, hanno ad oggetto solo avvisi di accertamento della tariffa di igiene ambientale per gli anni d'imposta 2007 e 2008 sono tutti elementi che impediscono di ritenere che la questione sollevata dalla suddetta Commissione tributaria riguardi, oltre alla tariffa di igiene ambientale, anche la tariffa integrata ambientale. Ne deriva che lo scrutinio di legittimità costituzionale va limitato alla norma che attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 e non anche di quelle relative alla debenza della tariffa integrata ambientale (TIA) prevista dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006."**

La stessa ANCI nelle sue note interpretative della manovra finanziaria afferma che va “ricordato come la sentenza della Suprema Corte ha esplicitamente riconosciuto la natura tributaria della Tariffa di igiene ambientale istituita dall’articolo 49 del Dlgs 22/1997” ammettendo di fatto che su quella tariffa non era né è applicabile l’Iva.

Non a caso l’ ANCI prosegue espressamente nella sua nota che la mancata applicazione del dlgs 152/2006, a tutt’oggi disatteso, espone i comuni e gli enti ai rischi connessi alle tariffe gestite tributariamente secondo il disposto del decreto del 1997 sino ad oggi applicato.

Entrando nello specifico dei moltissimi Comuni italiani e dei gestori del servizio che hanno applicato l’Iva sulla Tarsu e sulla TIA, e di cui oggi si chiede il rimborso ,va ribadito che la Tariffa di Igiene Ambientale, in vigore al momento dell’illegittima pretesa dell’Iva, è quella prevista dall’art. 49 comma 2 del D. Lgs. 5/02/1997 n. 22.

Su tale tariffa l’attuale manovra nulla dice non potendo incidere su una decisione della Corte Costituzionale che,si ripete, aveva ribadito la natura tributaria di quella tariffa come disciplinata dal dlgs del 1997.

Non si può interpretare per legge una sentenza della Corte Costituzionale!

Secondo la nostra interpretazione, dovendosi applicare in futuro la tariffa di cui al D.Lgs 152/2006, solo su tale **futura tariffa sarà applicabile l’Iva.**

Il Governo quindi ha semplicemente anticipato possibili ricorsi contro la futura tariffa, sull’applicazione della quale, non essendo ancora operativa, la Corte Costituzionale ancora non si è espressa.

E’ evidente che quindi l’iniziativa di richiesta dei rimborsi può e deve proseguire.

Fraterni saluti

P. la Segreteria Nazionale
Aldo Rossi

Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari

Direzione nazionale – Via Gioberti 54 – 00185 Roma E-mail:segreteria@suniadirezione.it tel.06-4927031 fax:064466930